

PER RESIDENZA IN ITALIA (ART. 9 DELLA LEGGE 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:

- 1) Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano
- 2) Al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano
- 3) All'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano
- 4) Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
- 5) Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione
- 6) Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano

Ai sensi dell'articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

DAL 01/09/2020 L'INVIO DELLA DOMANDA E' TELEMATICO. OCCORRE PERTANTO UNA IDENTIFICAZIONE SPID PER POTER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE E L'INVIO DELLA DOMANDA.

NB: IL COSTO DELLA PRATICA PRESSO IL PATRONATO

E' DI € 50,00

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISTANZA DI NATURALIZZAZIONE ITALIANA EX ART. 9 - LEGGE 91/92 RESIDENZA.

1. Passaporto
2. Permesso/Carta di soggiorno
3. Carta identità
4. Codice fiscale

5. Per coloro che non hanno la carta di soggiorno UE, non hanno conseguito un percorso di studi in Italia, o non abbiamo stipulato un accordo di integrazione, devono allegare alla domanda un certificato di lingua Italiana livello B1.
6. Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (solo per comunitari)
7. Certificato di nascita tradotto e legalizzato dall'ambasciata Italiana nel paese di origine.*
 8. * Gli atti di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero;
9. certificazione penale del Paese di origine, e degli eventuali Paesi terzi di residenza tradotto e legalizzato dall'ambasciata italiana nel paese di origine o eventuali paesi terzi (durata 6 mesi dal rilascio del documento).*
10. Attestazione consolare presso il consolato o l'ambasciata in Italia, solo nel caso in cui i dati anagrafici (nome, cognome) sui documenti e certificati prodotti non siano tutti uguali.
11. Autocertificazione residenza storica
12. Autocertificazione stato di famiglia
13. Data primo ingresso e ultimo ingresso in Italia
14. Modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti **negli ultimi 3 anni**, con un reddito minimo annuale pari a:
 - Dichiarante € 8.263,31
 - Dichiarante + coniuge € 11.362,05
 - Ogni figlio o altro parente a carico € 516,00 ca

Non sono considerate reddito le pensioni di invalidità
15. ricevuta di versamento del contributo di € 250,00
16. marca da bollo di € 16,00

NB: Ogni membro maggiorenne della famiglia deve presentare la propria domanda, anche se a carico.